



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE  
**ARISTEIA**

ISTITUTO DI RICERCA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI




# DOCUMENTI ARISTEIA

**documento n. 64**

*Il trattamento contabile del  
badwill nelle aggregazioni  
d'impresa*

giugno 2006



**IL TRATTAMENTO CONTABILE DEL  
*BADWILL* NELLE AGGREGAZIONI  
D'IMPRESA**

## DOCUMENTO ARISTEIA N. 64

### IL TRATTAMENTO CONTABILE DEL *BADWILL* NELLE AGGREGAZIONI D'IMPRESA

SOMMARIO: 1. Il *badwill*: aspetti generali - 2. Il trattamento contabile del *badwill* secondo i principi contabili internazionali - 3. Il trattamento contabile del *badwill* secondo gli IAS/IFRS - 4. Il trattamento contabile del *badwill* secondo i principi contabili nazionali

#### 1. IL *BADWILL*: ASPETTI GENERALI

Il presente documento si prefigge di investigare sulle modalità di contabilizzazione del “*badwill*” alla luce dei principi contabili nazionali e internazionali.

In occasione delle aggregazioni d'azienda<sup>1</sup>, in effetti, nella prassi è maggiormente sovente riscontrare l'insorgenza del noto “avviamento”<sup>2</sup>, intendendo quest'ultimo, comunemente, come eccedenza del prezzo di scambio pattuito fra le parti, rispetto al valore corrente del patrimonio dell'impresa medesima. Può accadere, tuttavia, che il prezzo di acquisizione del complesso aziendale non sia necessariamente maggiore del citato valore corrente del patrimonio: in tali fattispecie, ci si trova dinanzi al cosiddetto avviamento “negativo” che trova la sua genesi nel complesso di condizioni che probabilmente conferiranno all'impresa una redditività inferiore a quella che si reputa normale. Tale minore redditività, come già precisato, conduce, nel caso di trasferimento “a titolo oneroso”, alla quantificazione di un valore economico del capitale inferiore al patrimonio netto rettificato: detta eccedenza può essere stimata attraverso due metodologie: quella *diretta* e quella *indiretta*.

---

<sup>1</sup> Lo *standard* internazionale IFRS 3, emanato dallo IASB, tratta precipuamente di *business combination*, intendendo per tale “*The bringing together of separate entities or businesses into one reporting entity*”. Sul punto è stato osservato che “*l'espressione reporting entity ha sostituito quella precedentemente usata di reporting enterprise. Questo al fine di rendere più generale l'applicazione del concetto di business combination, estendendolo a soggetti che non siano propriamente imprese.*” In L. Potito, *Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese*, Giappichelli, Torino, 2004, nota a pag. 94.

<sup>2</sup> Sul punto, Besta considera l'avviamento come un valore differenziale, ovvero come il maggior valore che assumono i beni dell'impresa a cagione del loro impiego congiunto. F. Besta, *La Ragioneria*, Vallardi, Milano, 1920, Libro II, pag. 423. Secondo l'Amodeo, invece, “*non vi è un valore dei beni che rimanga immutato, quali che siano le circostanze del loro profittevole impiego, ed al quale si aggiunga un altro valore, costituito dall'avviamento, quando quell'impiego adduca a risultati soprannormali. È il valore stesso dei beni, del capitale dell'impresa, che risulta variato in dipendenza di quelle circostanze*”. D. Amodeo, *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli, 1984, pag. 833.

In base alla prima, il divario tra il patrimonio netto rettificato e il valore economico può ricavarsi mediante due procedimenti:

- a) sommando algebricamente il reddito medio normale prospettico e la remunerazione congrua applicata al capitale investito e sottoponendo tale differenza al processo di attualizzazione;
- b) attualizzando i margini differenziali negativi stimati, laddove il *badwill* scaturisca da previsioni economiche negative attribuibili, a titolo esemplificativo, alla obsolescenza dei processi, al mancato sfruttamento di taluni impianti, come pure ad eventuali inefficienze funzionali.

Secondo la metodologia *indiretta*, invece, l'avviamento negativo è dato dalla differenza tra il patrimonio netto rettificato e il valore economico del capitale, determinato sulla base dei flussi attesi<sup>3</sup>. Qualora le condizioni soggettive di negoziazione conducano ad un prezzo di acquisizione inferiore al patrimonio rettificato, ciò può essere imputato a due ordini di motivazioni:

1. è prevedibile che l'impresa, considerata nella sua individualità, produca risultati prospettici negativi;
2. il compratore ha concluso un "buon affare" e, in questa ipotesi, il prezzo di acquisizione risente delle condizioni soggettive di negoziazione.

A ben vedere, solo la prima delle due ipotesi determina l'insorgenza di un vero e proprio "avviamento negativo" inteso come "la diminuzione di valore che viene applicata al complesso patrimoniale dell'impresa in perdita, per misurare il suo capitale economico"<sup>4</sup>; diversamente, nella seconda fattispecie, è più corretto parlare di "pseudo avviamento negativo".

Numerose possono essere le variabili che determinano il manifestarsi dello scarto tra patrimonio rettificato e prezzo di acquisizione dell'impresa; a titolo esemplificativo si annoverano:

- perdite pregresse a carattere ricorrente e/o mancata congrua remunerazione del capitale investito, per cui la possibilità di ripresa dell'attività, da parte dell'acquirente, richiede un impegnativo processo di risanamento. In presenza di questa circostanza, allora, il venditore potrebbe fissare un prezzo di acquisizione inferiore;
- crollo del valore di mercato dei titoli azionari dell'impresa acquirente<sup>5</sup>;
- esistenza di errori o di omissioni nei libri contabili;
- perdite derivanti da impegni e costi attesi, connessi con la chiusura di stabilimenti industriali, attualizzati a tassi di interesse correnti;
- *gap* informativo tra i contraenti, ovvero differente forza contrattuale<sup>6</sup>;
- difficoltà finanziarie o di altra natura, che impongono al venditore di disfarsi dell'impresa ad un prezzo inferiore al suo effettivo valore teorico<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> N. Angiola, *L'avviamento negativo. Problematiche economiche e contabili*, pag. 108 e ss.

<sup>4</sup> L. Guatri, *La valutazione delle aziende. Teoria e pratica dei Paesi avanzati a confronto*, V ed., Egea, Milano, 1994, pag. 315.

<sup>5</sup> D. E. Kieso - J. J. Weygandt, *Intermediate Accounting*, VII ed., J. Wiley & Sons, Inc., New York, 1992, pag. 606.

<sup>6</sup> Sul punto, N. Angiola, *op. cit.*, pag. 120.

<sup>7</sup> In proposito, è stato osservato: "In un'estrema ipotesi si può avere la coincidenza di un venditore desideroso di vendere e che abbia urgente bisogno di denaro, per procurarsi il quale, non vede aperte altre alternative, e di un

Fermo restando che solo la prima fattispecie determina l'insorgenza dell' "avviamento negativo" *stricto sensu*, nella seconda ipotesi, diversamente, si può parlare di avviamento negativo solo quando l'andamento delle quotazioni dei titoli riflette le aspettative reddituali manifestate dal mercato nei confronti dell'impresa oggetto di negoziazione. Negli ultimi due casi, invece, è più corretto trattare di "pseudo avviamento negativo", dal momento che esso si origina da condizioni soggettive che caratterizzano lo scambio.

Dal punto di vista algebrico, il prezzo di acquisizione è pari a:

$$P = (K' - B - W)$$

con:

$P$  = prezzo di acquisizione;

$K'$  = patrimonio netto rettificato.

$B$  = *badwill*,

$W$  = *pseudo badwill*;

L'entità del *discount* è uguale a:

$$(K' - P) = (B + W)$$

Qualora  $B$  e/o  $W$  siano pari a zero si avrà:

$$K' - P = B \quad \text{se } W = 0;$$

ovvero

$$K' - P = W \quad \text{se } B = 0;$$

ovvero

$$K' - P = 0 \quad \text{se } B = W = 0.$$

In particolare, se  $W$  è pari a zero, il prezzo di acquisizione dell'impresa si attesterà sul valore economico del capitale, non risentendo dell'influenza delle condizioni soggettive di negoziazione.

L'avviamento negativo è, dunque, pari a:

$B = K' - Ve$  dove  $Ve$  è pari al valore economico del capitale.

Tale ultima espressione rinvia al metodo di calcolo indiretto; volendo, invece, far riferimento a quello diretto la formula da considerare è la seguente<sup>8</sup>:

$$B = R - (i K' / i')$$

dove:

$B$  = avviamento negativo;

---

*compratore scarsamente disposto all'acquisto e provvisto di fondi liquidi in quantità sufficiente. In questo caso, a parità di altre condizioni, il prezzo di scambio tenderà a stabilirsi al di sotto, spesso anche in misura notevole, del presunto valore generico*". T. D'Ippolito, *La valutazione delle aziende in avviamento*, II edizione, Giuffrè, Milano, 1946, pagg. 53 - 55.

<sup>8</sup> N. Angiola, *op. cit.*, pagg. 128 - 130.

$R$  = reddito medio normale atteso;

$i$  = tasso di remunerazione normale del capitale investito;

$K'$  = patrimonio netto rettificato;

$i'$  = tasso di attualizzazione.

$n$  = illimitato

Qualora si ipotizzi la limitata previsione temporale della carenza di reddito, la formula è la seguente:

$$B = (R - i K') a_{n-i}$$

## 2. IL TRATTAMENTO CONTABILE DEL *BADWILL* SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Una volta inquadrato il fenomeno sotto il profilo teorico, occorre evidenziarne gli aspetti applicativi connessi con la contabilizzazione. In ragione di ciò, prima di investigare sul contenuto degli *standards* internazionali emanati dallo IASB, appare utile fare un breve rinvio sia ai principi GAAP americani, sia a quelli inglesi.

Relativamente ai primi, occorre far riferimento, in particolare, allo SFAS n. 141; quest'ultimo, trattando del *badwill*, denominato più precisamente “*excess of fair value net assets over cost*” (ovvero “*excess over cost*”) lo definisce come somma algebrica degli ammontari assegnati agli *assets* acquisiti e alle *liabilities* assunte, che eccede il costo di acquisizione dell'impresa. Data l'anomalia della fattispecie, in sede di prima rilevazione dell'avviamento negativo, il FASB richiede di porre particolare attenzione alla verifica del suo concreto manifestarsi; conseguentemente, ritiene necessario operare un'accurata disamina ricognitiva ed estimativa tanto delle poste patrimoniali attive e passive, quanto delle determinanti nella formazione del prezzo di acquisizione. Se il predetto riscontro conferma l'esistenza dell'eccedenza negativa, allora è opportuno effettuare un'adeguata riduzione degli importi, altrimenti assegnati, agli *assets* diversi da:

- a) quelli finanziari che non costituiscono investimenti contabilizzati con l'*equity method*;
- b) gli *assets* destinati alla vendita;
- c) le attività fiscali differite;
- d) i *prepaid assets* (pagamenti anticipati) relativi ai piani pensionistici o altri *post-retirement benefits* (benefici pensionistici);
- e) qualsiasi altro *current asset* (attività correnti)<sup>9</sup>.

Qualora, dopo la revisione e il riadeguamento degli importi anzidetti, dovesse continuare a figurare un *excess over cost*, questo dovrebbe concorrere direttamente alla formazione del reddito (si parla, più precisamente di *extraordinary gain*)<sup>10</sup> nell'esercizio in cui si ritiene ultimata l'operazione di aggregazione.

<sup>9</sup> SFAS n. 141, par. 44. “*In some cases, the sum of the amounts assigned to assets acquired and liabilities assumed will exceed the cost of the acquired entity (excess over cost or excess). That excess shall be allocated as a pro rata reduction of the amounts that otherwise would have been assigned to all of the acquired assets except: a) financial assets other than investments accounted for by the equity method, b) assets to be disposed of by sale, c) deferred tax assets, d) prepaid assets relating to pension or other postretirement benefit plans, and e) any other current assets*”.

In una sola ipotesi è prevista che tale eccedenza figuri fra le passività, ovvero qualora una parte del prezzo di acquisizione risulti probabile (*contingent*) nell'ammontare e nell'esistenza, in quanto condizionato /subordinato al manifestarsi di un evento futuro<sup>11</sup>. In dettaglio, il paragrafo 46 dispone che “*se si dovessero verificare business combinations che rinviano a “contingent consideration agreement” allora, in primo luogo, occorrerà registrare il maggior valore tra il massimo ammontare della contingent consideration e l'excess over cost come se fosse una passività; quando poi si risolverà la contingency, si avrà che:*

- a) *il fair value della contingent consideration che eventualmente eccede la correlata passività iscritta in bilancio, costituirà un costo addizionale dell'impresa acquisita;*
- b) *l'eventuale eccedenza della passività sopraccitata, sul fair value della contingent consideration, sarà trattata alla stregua dell'excess over cost”<sup>12</sup>.*

Limitatamente a questa fattispecie, pertanto, è possibile che l'entità del *badwill*, corrispondente alla *contingent consideration*, figuri fra le passività potenziali.

L'annoso problema del trattamento contabile, in generale, del *goodwill* (sia esso positivo o negativo) è stato diversamente affrontato dai principi inglesi; con riguardo a questi ultimi, attualmente la disciplina dell'avviamento è rinvenibile nel *Financial Report Standard (FRS)* n. 10 intitolato “*Goodwill and Intangibile Assets*”, che sostituisce il vecchio *Statement of Standard Accounting Practice (SSAP)* n. 22. Quest'ultimo definiva l'avviamento derivato (*purchased goodwill*) quale differenza tra il valore dell'impresa, quale complesso unitario, e la somma dei *fair value* delle attività nette separabili (attività suscettibili di essere identificate e, quindi, trasferite separatamente dalle restanti componenti del complesso aziendale).

Sotto il profilo contabile, il SSAP 22 prevedeva l'annullamento dell'avviamento mediante storno delle riserve (c.d. *immediate write-off policy*). Un simile trattamento era ritenuto preferibile rispetto a quello che prevedeva la sua iscrizione fra le attività della società acquirente e la sua ripartizione lungo la vita utile<sup>13</sup>.

Ciononostante, la preferenza accordata al *write-off* poneva notevoli problemi di comparabilità, sia sul piano nazionale, in virtù del fatto che veniva riconosciuta la possibilità di optare per l'una o per l'altra modalità di contabilizzazione, sia sul piano internazionale, dove era privilegiata la capitalizzazione e il successivo

---

<sup>10</sup> SFAS n. 141, par. 45. “*If any excess remains after reducing to zero the amounts that otherwise would have been assigned to those assets, that remaining excess shall be recognized as an extraordinary gain as described in paragraph 11 of APB Opinion No. 30, Reporting the Results of Operations—Reporting the Effects of Disposal of a Segment of a Business, and Extraordinary, Unusual and Infrequently Occurring Events and Transactions. The extraordinary gain shall be recognized in the period in which the business combination is completed unless the combination involves contingent consideration that, if paid or issued, would be recognized as an additional element of cost of the acquired entity (refer to paragraph 46). If an extraordinary gain is recognized before the end of the period, any subsequent adjustments to that extraordinary gain that result from changes to the purchase price allocation shall be recognized as an extraordinary item*”. In proposito, fra gli altri, M. Romano - M. Talento, *Il trattamento contabile del negative goodwill secondo i nuovi orientamenti internazionali*, pag. 115.

<sup>11</sup> A titolo esemplificativo, la condizione potrebbe rinviare al raggiungimento di una certa percentuale di fatturato inerente al *business* ceduto.

<sup>12</sup> SFAS n. 141, par. 46.

<sup>13</sup> J. Arnold - D. Egginton - L. Kirkham - R. Macve - K. Peasnell, *Goodwill and Other Intangibles*, ICAEW, Londra, 1992, pagg. 59 - 61.

ammortamento dell'avviamento derivativo<sup>14</sup>. Per questo motivo, nel gennaio 1998 il SSAP n. 22 è stato sostituito con il FRS n. 10: secondo i GAAP inglese, in dettaglio, una combinazione d'impresa genera *negative goodwill* quando il costo di acquisizione è inferiore alla somma algebrica dei *fair value* delle attività e delle passività identificabili. Tale differenza può essere attribuita:

- 1) a perdite attese;
- 2) a profitti ritenuti non congrui rispetto al capitale investito;
- 3) ad un buon affare portato a termine dal cessionario dell'impresa.

In base al documento FRS 10, in sede di prima rilevazione, se un'acquisizione genera *negative goodwill*, occorre esaminare i valori assunti in occasione della determinazione del patrimonio netto rettificato: in tal senso, sarà opportuno eseguire, per talune poste patrimoniali attive, il test di *impairment* sull'entità dei *fair values* assunti e, per gli elementi patrimoniali passivi, verificare la presenza di sottostime o di omissioni. Solo dopo tali accertamenti, l'eventuale *badwill* che residua potrà figurare in bilancio; sulla sua corretta contabilizzazione, il principio inglese dispone l'iscrizione al di sotto del *goodwill*, ma con segno negativo, e con successiva indicazione della somma algebrica che esprime la misura dell' "avviamento netto".

La logica che sottende un simile trattamento contabile rinvia al diniego di effettuare un'analisi dettagliata e puntuale del *badwill/goodwill* nelle sue componenti positive e negative, ciò in quanto gli *standards* inglesi non riconoscono nel *badwill* un fenomeno differenziato rispetto al *goodwill*. Secondo l'ASB, infatti, in linea generale quest'ultimo rappresenta un valore di raccordo ovvero "la differenza che emerge tra il costo sostenuto per l'acquisto di un complesso aziendale e la somma dei *fair value* attribuiti alle attività e passività. Se tale differenza (omissis) ha segno negativo si parla di *negative goodwill*"<sup>15</sup>. Coerentemente con siffatta impostazione, ne consegue che, qualora l'eccedenza dovesse dipendere da un buon affare (*bargain purchase*) l'ASB concettualmente non ne riconosce la natura di ricavo da far transitare *immediatamente* per il conto economico.

Il trattamento contabile che, negli esercizi successivi, è opportuno riservare alla grandezza in esame varia in relazione alla causale economica che è stata riconosciuta. Invero, come ribadito, il minor prezzo di acquisizione del complesso aziendale rispetto alla sommatoria algebrica dei *fair values* assegnati alle poste patrimoniali, generalmente, può dipendere sia dalla previsione di oneri/costi futuri che l'impresa acquirente prevede di sopportare, e a fronte dei quali avrebbe ottenuto uno "sconto" sul prezzo pagato, sia dalla conclusione di un buon affare in virtù della forza contrattuale delle contraenti.

Conseguentemente, qualora l'iscrizione del *badwill* rinvii alla prima causale, sarebbe logico prevedere la sua imputazione al conto economico nell'esercizio in cui si manifesteranno tali oneri; diversamente, nella seconda ipotesi, appare preferibile far concorrere l'eccedenza fra i componenti positivi del reddito, nell'esercizio in cui si è conclusa l'operazione di acquisizione.

---

<sup>14</sup> N. Angiola, *op. cit.*, pag. 192.

<sup>15</sup> ASB, documento FRS 10.

Secondo il FASB, normalmente, il *negative goodwill* non genera ulteriori riflessi nei prospetti di bilancio successivi in quanto, di norma, lo stesso - qualora residui - viene imputato immediatamente nell'esercizio di realizzazione dell'aggregazione, fra gli *extraordinary components*. Con riferimento, invece, all'unica fattispecie in cui la posta in esame figura fra le passività, occorre riferirsi all'esercizio in cui l'evento previsto si verifica, confrontando l'importo di quest'ultimo con l'ammontare della *liability*: se emerge una differenza positiva (entità dell'evento > *liability*) detta somma va trattata come voce di costo aggiuntivo da imputare al conto economico. In caso contrario, la differenza va dapprima ripartita a riduzione del valore di taluni *assets* e, per la parte residua, va allocata nel conto economico fra i componenti straordinari.

Diversamente, l'ASB prevede che l'avviamento negativo, fino alla concorrenza dei *fair value* degli *assets* non monetari, vada imputato al conto economico proporzionalmente nel tempo, in base all'iscrizione dei correlati costi delle predette attività<sup>16</sup>. Pertanto, il processo di *realizzazione* dell'avviamento negativo, con imputazione graduale al conto economico, avverrà negli esercizi in cui gli *assets* non monetari saranno alienati, oppure gradualmente ammortizzati<sup>17</sup>. L'ammontare che eccede, invece, andrà trasferito nel conto economico nell'esercizio in cui possa considerarsi "realizzato", ovvero manifesterà i benefici economici sottesi.

### 3. IL TRATTAMENTO CONTABILE DEL *BADWILL* SECONDO GLI IAS/IFRS

Dopo la breve disamina del contenuto degli *standards* americani e inglesi e considerando il processo di unificazione contabile avviato con l'emanazione del Regolamento comunitario n. 1606/02, non può sottacersi il contenuto del nuovo *standard* IFRS 3, in materia di *business combination* che sostituisce il principio IAS 22. Numerose sono le novità apportate, non solo con riferimento alla disciplina riservata al *badwill* ma, più generalmente, alla regolamentazione delle operazioni che configurano "aggregazioni d'azienda".

Con riguardo, segnatamente, all'oggetto del presente documento, lo IAS 22 definiva il *negative goodwill* quale "eccedenza, alla data della compravendita, della quota di partecipazione dell'acquirente nei *fair value* delle attività e passività identificabili acquisite rispetto al costo dell'acquisizione"<sup>18</sup>. Qualora la predetta eccedenza derivava, in tutto o in parte, dalla previsione di perdite e/o di costi futuri, quantificati attendibilmente, ma che alla data di acquisizione non assurgevano a passività *identificabili*, essa veniva trattata quale provento da imputare al conto economico, contestualmente alla manifestazione della perdita o

---

<sup>16</sup> « *Negative goodwill up to the fair values of the non-monetary assets acquired should be recognised in the profit and loss account in the periods in which the non-monetary assets are recovered, whether through depreciation or sale* ». FRS 10, par. 49. In proposito, P. Tartaglia Polcini, *L'interpretazione economico-contabile delle risorse immateriali*, Giappicchelli, 2003, pag. 76.

<sup>17</sup> Sul punto, W. Reid - D. R. Myddelton, *The Meaning of Company Accounts*, Gower Publishing Company Limited, Londra, 1971, pagg. 192 e ss.

<sup>18</sup> IAS n. 22, par. 59.

del costo<sup>19</sup>. In pratica, secondo lo IAS 22, la differenza negativa era iscritta nello stato patrimoniale della partecipata e trattata alla stregua di un provento anticipato destinato a bilanciare i futuri costi. Diversamente, in tutte le altre fattispecie, per l'ammontare non eccedente i *fair value* delle attività non monetarie (identificabili) acquisite (ovvero fino al valore corrente ad esse riconosciuto) il *negative goodwill* doveva essere rilevato sistematicamente come un provento lungo il corso della residua vita media degli *assets* ammortizzabili, in funzione dei benefici prospettici. In questo modo, l'avviamento negativo aveva la funzione di *correggere* indirettamente i *fair value*, in particolare, delle immobilizzazioni materiali: ciò in quanto a fronte dei componenti negativi di reddito relativi alle quote di ammortamento si contrapponevano i componenti positivi inerenti alla porzione di *badwill* ritenuta di competenza. Per la parte eccedente i *fair value* degli *assets* non monetari, diversamente, esso doveva essere imputato immediatamente al conto economico, quale provento realizzato.

In buona sostanza, in occasione della prima iscrizione dell'eccedenza negativa, era possibile sia che tale voce si eliminasse del tutto, mediante la revisione dei valori assegnati agli *assets* afferenti alla *business combination*, sia che essa venisse imputata direttamente al conto economico, qualora fosse stato plausibile che il minor prezzo pagato dipendesse da una particolare contingenza nella forza contrattuale riconosciuta alla controparte. Pertanto, lo *standard* 22 identificava diversi trattamenti contabili in virtù della causale sottesa all'insorgenza della differenza; segnatamente, se quest'ultima era il risultato di perdite attese, che alla data di acquisizione della partecipazione non originavano la rilevazione di passività identificabili, allora veniva imputata al conto economico nell'esercizio in cui trovavano manifestazione tali perdite.

Sul punto è stato osservato come “*la natura inusuale del fenomeno e il fondamento generalmente debole delle determinazioni del fair value degli intangibles impone un atteggiamento di sospetto che il badwill abbia alla propria origine una sovrastima degli predetti intangibles*”<sup>20</sup>

Si è detto che il principio IAS 22 è stato sostituito dal recente *standard* IFRS 3 sulle *business combinations*<sup>21</sup>. Quest'ultimo, così come il precedente IAS 22, richiede che le attività e le passività acquistate siano contabilizzate, nel bilancio dell'acquirente, al costo rappresentato dal loro *fair value*, alla data della transazione<sup>22</sup>. L'eventuale differenza fra il costo dell'acquisizione e la somma algebrica dei citati *fair values* determina l'entità dell'eventuale avviamento (positivo o negativo). Per l'esatta quantificazione (in via residuale) di tale ultima grandezza, *in primis*, occorre individuare quali siano gli elementi patrimoniali che possono essere oggetto di rilevazione: il problema si pone con riferimento soprattutto agli *assets* immateriali e alle passività potenziali.

---

<sup>19</sup> IAS n. 22, par. 61 e ss.

<sup>20</sup> Sul punto, P. Tartaglia Polcini, *op. cit.*, pag. 57.

<sup>21</sup> Il contenuto dell'IFRS 3 è stato elaborato considerando la prassi contabile statunitense, seppur quest'ultima è stata oggetto di ulteriore ampliamento, nelle fattispecie disciplinate dallo IASB. Un simile atteggiamento è il risultato di quel processo di *road map*, finalizzato ad alimentare la convergenza contabile biunivoca IASB-FASB.

<sup>22</sup> Si ricorda, in proposito, che l'IFRS 3 ha riconosciuto come unico criterio di contabilizzazione delle *business combinations*, all'interno delle quali è identificabile il soggetto che acquisisce il controllo, quello del *purchase method*, in base al quale il costo dell'acquisizione è pari alla somma algebrica del *fair value* delle attività e delle passività trasferite, maggiorato dei costi direttamente imputabili all'operazione medesima. Per approfondimenti, fra gli altri, L. Potito, *Le operazioni straordinarie nell'economia delle imprese*, Giappichelli, 2004, pag. 99 e ss.

Invero, l'IFRS 3 ha reso più flessibili alcuni requisiti contenuti nello IAS 38, sugli "*Intangible Assets*" per la rilevazione di un bene immateriale, in occasione di una *business combination*<sup>23</sup>: in dettaglio, il *Board* ha subordinato l'identificabilità dell'*intangible* alla possibilità di alienarlo, di affittarlo o, ancora, di scambiarlo autonomamente rispetto all'impresa. Per quanto riguarda, invece, i criteri che ne sottendono l'iscrizione in bilancio, lo IASB ha stabilito che esso debba essere contabilizzato se il suo *fair value* possa essere misurato in modo attendibile<sup>24</sup>, fermo restando che sia probabile la manifestazione dei futuri benefici economici attesi. A titolo esemplificativo, alcuni *assets* che possono essere rilevati, a seguito di una *business combination* sono schematizzabili come segue:

<i>intangibles market related</i>	<i>Inangibles customer related</i>	<i>Intangibles artistic related</i>	<i>Intangibles technology based</i>	<i>Intangibles contract based</i>
Marchi	Lista clientela	Commedie, opere	<i>Know how</i> tecnologico	Licenze
Nomi e insegne	Portafoglio ordini	Foto, quadri	<i>Software</i>	<i>Royalties</i>
Testate giornalistiche	<i>Customer 'relations</i>	Video musicali	Segreti commerciali	Contratti di pubblicità
Accordi di non concorrenza	Contratti	Programmi televisivi	<i>Database</i>	Contratti di fornitura
Siti internet			Formule segrete	Diritti di utilizzo

Per quanto concerne, invece, le poste patrimoniali passive, occorre distinguere quelle potenziali da quelle non potenziali: relativamente a queste ultime, segnatamente, l'iscrizione è subordinata all'attendibile quantificazione dei loro *fair value*, unitamente alla probabilità dell'impiego di risorse necessarie per estinguere l'obbligazione. Con riferimento alle passività potenziali, invece, l'IFRS 3 subordina la rilevazione esclusivamente alla stima attendibile dei predetti *fair value*<sup>25</sup>. Qualora questi ultimi non siano misurabili attendibilmente, le poste passive impatteranno inevitabilmente sull'entità della differenza che si origina a titolo di avviamento<sup>26</sup>, calcolato sempre come valore *residuale*, dato dalla differenza tra il costo dell'acquisizione, eventualmente maggiorato dei costi direttamente imputabili, e la somma algebrica dei *fair value* di tutte le attività e passività ritenute rilevabili: laddove quest'ultima sommatoria ecceda il predetto costo, la differenza prefigura il *negative goodwill*.

Anche sotto il profilo del trattamento contabile, considerevoli sono le novità introdotte dallo IASB: più precisamente, l'eccedenza del patrimonio netto, (ri)espresso a valori correnti, sul costo di acquisizione della *business combination*, qualora non sia attribuibile a minori valori di attività identificabili, a maggiori valori

<sup>23</sup> A. Amaduzzi, *IAS 38 Intangible Assets: le principali novità introdotte nel Marzo 2004. Una preliminare valutazione delle nuove regole*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 4/2004, pag. 996 e ss.

<sup>24</sup> Per la corretta individuazione dei *fair values*, come precisa lo IASB, occorre rinviare alle quotazioni di mercati attivi, ove esistenti; alternativamente, è opportuno ricorrere ai valori emersi in occasione di transazioni similari.

<sup>25</sup> IFRS 3, par. 37.

<sup>26</sup> M. Casò, *Le principali novità introdotte dall'IFRS 3. Una breve esemplificazione numerica. Una preliminare valutazione delle nuove regole*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3/2004, pag. 694 e ss.

di passività identificabili, o anche a passività potenziali, dovrà essere imputata direttamente al conto economico e trattata quale provento dell'esercizio<sup>27</sup>.

Invero, poiché l'*excess over cost* di un'aggregazione può originarsi da:

- sovrastima dei valori attribuiti agli *assets* identificabili e/o;
- sottostima dei valori assegnati alle passività identificabili e alle *contingent liabilities*;

qualora la procedura della identificazione e misurazione e, successivamente, quella del *reassessment* degli elementi patrimoniali trasferiti, siano state correttamente espletate, la differenza residuale non può trovare altra giustificazione che in quella di un provento da iscrivere immediatamente nel conto economico.

#### 4. IL TRATTAMENTO CONTABILE DEL *BADWILL* SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

In Italia non esiste una specifica normativa che riguardi il trattamento contabile del *badwill*; in tal senso, occorrerà far riferimento alla regolamentazione esistente prevista per le altre fattispecie che, presentando caratteristiche analoghe, ne consentono l'estensione, per analogia, alla grandezza oggetto del presente documento. In particolare, sarà opportuno indirizzarsi tanto al principio contabile n. 17 rivisitato recentemente dall'OIC (e alla connessa normativa) riferito al bilancio consolidato, quanto alla disciplina esistente con specifico riguardo ad alcune operazioni straordinarie (ad esempio, ai conferimenti e alle fusioni).

In merito alla regolamentazione sul bilancio consolidato, come noto, dalla realizzazione delle operazioni di consolidamento possono emergere delle differenze la cui giustificazione economica, in determinate fattispecie, consente di correlarle alla configurazione di avviamento. In chiave applicativa, il citato principio contabile 17 dispone che la differenza che insorge è determinata confrontando il costo della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante con il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata, alla data di acquisizione<sup>28</sup>.

A ben vedere, l'orientamento della prassi identifica l'orizzonte temporale al quale riferire le due grandezze oggetto del confronto, alla *data di acquisizione*, intendendo per tale l'epoca in cui si trasferisce il controllo. Laddove quest'ultimo sia acquisito in più fasi, sembra auspicabile il computo della differenza che si origina, o come sommatoria delle differenze parziali che sono emerse nel corso della trattativa di acquisizione, oppure come unica grandezza che scaturisce dal confronto delle due variabili esistenti (sempre alla data in cui è acquisito ufficialmente il controllo). In quest'ultima fattispecie, il valore della partecipazione sarà dato dalla sommatoria dei costi sostenuti nelle singole acquisizioni, confrontato con il corrispondente valore del patrimonio netto della partecipata. Al contrario, secondo il primo criterio occorre prestare particolare attenzione alla corretta determinazione - ad ogni acquisizione - della misura concernente il patrimonio netto, che dovrà essere, di volta in volta, (ri)espresso considerando sia il risultato della frazione di esercizio

---

<sup>27</sup> IFRS 3, par. 143 e ss.

<sup>28</sup> Si allude alla differenza che emerge alla data di acquisizione della partecipazione, la quale va tenuta distinta da quella che può emergere negli esercizi successivi "a seguito dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisizione". OIC, Documento n. 17, par. 10.1.

antecedente i vari acquisti, sia le variazioni del netto intercorse negli orizzonti temporali considerati. In base a tale procedura, tra l'altro, le singole differenze che si palesano sono trattate in maniera autonoma, dal punto di vista contabile.

L'orientamento assunto dalla prassi, in merito all'orizzonte temporale cui riferire le grandezze oggetto del confronto per il computo delle differenze, sembra disallineato rispetto a quello adottato dal legislatore. Quest'ultimo, infatti, all'articolo 33 del D. Lgs. n. 127/1991 dispone che *“l'eliminazione (...) è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”*. Appare evidente come una simile affermazione determini una serie di conseguenze rilevanti sotto il profilo sostanziale: *in primis*, dal punto di vista operativo può risultare difficoltosa la ricostruzione delle ragioni economiche che, di fatto, hanno concorso alla determinazione del costo di acquisizione della partecipazione all'epoca in cui essa ha avuto luogo e, quindi, parallelamente, appare altrettanto discutibile il trattamento contabile da poter riservare alle eventuali differenze insorte, laddove le predette ragioni economiche non fossero *“ricostruite”*; in più, la stessa *entità*, come pure il *segno* delle differenze di consolidamento, potrebbe variare in base al diverso momento in cui le grandezze confrontate sono considerate. Segnatamente, l'assestamento che si compie sulle partecipazioni espresse al valore dell'acquisizione conduce ad un risultato diverso se le medesime sono riferite alla data del primo consolidamento.

Ipotizzare che la norma sia il frutto di un atteggiamento *“non voluto”* del legislatore sembra difficilmente accoglibile se si considera che, in occasione della disciplina del bilancio consolidato relativo ai gruppi bancari, all'articolo 32 del D. Lgs. n. 87/1992 si legge che *“Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione del patrimonio netto di tali imprese (...) La compensazione è attuata sulla base dei valori riferite alla data in cui l'impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa”*. Analogo discorso si ritrova con riferimento alla disciplina del consolidato delle imprese assicurative, come sancito dall'articolo 69 del D. Lgs. n. 173/1997.

Come è stato osservato, probabilmente nell'intento del legislatore vi sarebbe stata un'esigenza pragmatica, a favore delle imprese per le quali spesso *“può risultare difficile e gravoso reperire le informazioni necessarie per giustificare le differenze di consolidamento alla data di acquisizione delle partecipazioni”*<sup>29</sup>.

A parere di chi scrive, sotto il profilo operativo, non si può escludere a priori il rinvio alla data di acquisizione, laddove sussistano tutte le condizioni e le informazioni che consentono di quantificare, in misura attendibile e corretta, le differenze di consolidamento.

Appare inoltre opportuno segnalare un'ulteriore perplessità in merito al significato attribuito all'espressione della *“data di prima inclusione nel consolidamento”*: la norma cioè farebbe riferimento alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consolidato e, quindi, a livello reddituale, il risultato consolidato includerebbe anche quello della partecipata che matura solo a partire dall'esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la prima inclusione nel consolidamento. Con questa interpretazione, ne conseguirebbe che il valore della partecipazione dovrebbe confrontarsi con quello del patrimonio netto della partecipata

---

<sup>29</sup> In AA.VV., *Il bilancio consolidato 2005*, Il Sole 24Ore, 2005.

comprendente anche il risultato inerente alla frazione di esercizio di primo consolidamento<sup>30</sup>. Relativamente a tale ultimo aspetto, come anche precisato dalla dottrina, il comportamento corretto è quello di procedere all'assestamento della partecipazione considerando il valore del patrimonio netto inclusivo del risultato economico (della partecipata) che matura dall'inizio dell'esercizio fino alla data in cui è avvenuta l'acquisizione della predetta partecipazione, ciò in quanto quel risultato ha concorso, unitamente ad altre variabili, alla determinazione del prezzo in sede di negoziazione.

Proseguendo nella disamina del documento emanato dall'OIC, si legge che gli elementi patrimoniali che concorrono a formare l'entità del patrimonio devono essere riespressi “a valori correnti al netto degli effetti fiscali”<sup>31</sup>; quest'ultima espressione, precisa l'OIC, intende alludere “a quei valori che (implicitamente) l'acquirente ha riconosciuto nel prezzo in quanto ritenuti realizzabili tramite uso o vendita (omissis). Per semplicità si usa la terminologia “valore corrente”. Ciò significa che, laddove lo *spread* tra la frazione del patrimonio netto contabile e il valore della partecipazione non sia giustificato dalla esplicitazione dei valori correnti, la grandezza residuale assurge a differenza di consolidamento. Considerando che l'oggetto del presente documento rinvia al *badwill*, ovvero, in ipotesi di consolidamento, ove correlabile, alla differenza negativa, quest'ultima allora emerge e si giustifica, *in primis*, allorquando i valori contabili degli elementi patrimoniali<sup>32</sup> che esprimano una sopravvalutazione del patrimonio netto, non assorbano tale grandezza (ovvero quando la somma algebrica della riespressione a valori correnti delle attività e delle passività presenti un saldo negativo). In tal senso, la qualifica della differenza negativa di consolidamento appare di tipo residuale; affinché essa possa effettivamente prefigurare un *badwill*, è necessario che sussistano determinate motivazioni economiche sottese alla sua formazione.

Da qui, dunque, con riferimento al trattamento contabile da riservare a siffatto *valore negativo*, il principio richiede dapprima di ridurre proporzionalmente, ove necessario, i valori degli *assets* immobilizzati (fino al limite del costo storico) ad eccezione di quelli di “*inequivocabile valore e di rapido realizzo, come i titoli*”. Dopo aver effettuato siffatto *riassessment*, se permane ancora l'eccedenza, essa va imputata:

- a. al “*Fondo di consolidamento per rischi ed oneri*” se è previsto che, negli esercizi successivi, la società acquisita genererà perdite/costi futuri; e/o
- b. alla “*Riserva di consolidamento*”, qualora sia espressione della conclusione di un buon affare<sup>33</sup>.

In dettaglio, il Fondo di consolidamento “*va utilizzato negli esercizi immediatamente successivi per fronteggiare le perdite che si sosterranno, ovvero, nel caso in cui le originarie previsioni di perdita non*

---

<sup>30</sup> In proposito, E. Colucci - F. Riccomagno, *Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, Cedam, 1995, pag. 314 e ss. Gli Autori riconoscono come una simile metodologia sia penalizzante soprattutto per quelle imprese acquisite durante l'esercizio.

<sup>31</sup> OIC, documento nazionale n. 17, *Bilancio consolidato*, par. 10.2.

<sup>32</sup> Sulla corretta identificazione degli elementi iscrivibili, il nostro ordinamento prevede una casistica molto più contenuta di quella disciplinata dagli *standards* internazionali, consentendo, infatti, la rilevazione delle sole attività immateriali giuridicamente tutelate. Ciò si ripercuote, in via residuale, sulla misura dell'avviamento, più elevato secondo la prassi contabile nazionale, poiché si troverà ad accogliere taluni *intangibles* che, diversamente, nel modello di bilancio IAS possono essere oggetto di autonoma rilevazione.

<sup>33</sup> OIC, documento nazionale n. 17, *Bilancio consolidato*, par. 10.4. b).

*abbiano più a verificarsi, sarà riaccreditato a conto economico*". In quest'ultimo caso, l'accredito deve essere effettuato nel rispetto della competenza economica<sup>34</sup>, ovvero negli esercizi in cui i risultati economici risultano non "*congrui*"; inoltre, giova segnalare che il principio riconosce la possibilità, qualora l'ammontare delle perdite attese si manifesti complessivamente inferiore all'importo della differenza iscritto nel Fondo, di imputare l'eccedenza, all'atto della manifestazione dell'evento, direttamente al conto economico, quale componente straordinario positivo di reddito, seppur tale ultima posizione non appare pienamente condivisibile.

In linea generale, il documento n. 17 contiene talune novità sia sul piano terminologico, sia su quello sostanziale<sup>35</sup> in merito alla tematica trattata: nel primo caso, infatti, emerge la sostituzione della denominazione di "*avviamento negativo*", con quella più ampia di "*valore residuo negativo*". Sul piano sostanziale, invece, il principio prevede il diverso trattamento contabile a seconda che la differenza residuale sia da ricondurre ad un effettivo avviamento negativo, oppure ad uno pseudo avviamento: sicché, nella prima ipotesi, l'ammontare andrà imputato ad un "*Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri*", mentre nella seconda, ad una "*Riserva di consolidamento*"<sup>36</sup>

Considerando il contenuto del documento testé descritto, occorre tuttavia avanzare una serie di considerazioni; anzitutto, laddove la prassi nazionale richiede il *riassessment* delle poste patrimoniali, nella misura in cui occorre ridurre proporzionalmente i valori delle attività immobilizzate, non è precisato se la riduzione possa portare finanche all'azzeramento dei medesimi importi<sup>37</sup>. A parere di chi scrive sembra sicuramente auspicabile tale ultimo comportamento laddove l'entità dell'*asset* non trovi giustificazione economica rinvenibile nella sua recuperabilità attesa, espressa in termini di valore di realizzo.

Entrando nel dettaglio, poi, relativamente alla rilevazione della Riserva di consolidamento, la disciplina contabile prevista dal principio in esame si allinea al contenuto di cui all'articolo 33 del D. Lgs. n. 127/1991 il quale, nella sua attuale formulazione, fra le altre cose, così recita "*l'eventuale residuo se negativo è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata Riserva di consolidamento*". Se, tuttavia, si compara tale disposto con quello previsto dalla VII Direttiva comunitaria, emerge un disallineamento con la norma europea che riconosce, come possibile trattamento, la sola imputazione della differenza negativa residuale al

---

<sup>34</sup> T. Onesti - N. Angiola, *La contabilizzazione dell'eccedenza del patrimonio netto a valori correnti rispetto al costo di acquisizione dell'azienda*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 5/1998, pagg. 763-766.

<sup>35</sup> Dal punto di vista teorico, è possibile individuare due prevalenti filoni interpretativi circa il trattamento della differenza di consolidamento: il primo riconduce l'intera posta alla nozione di avviamento - positivo o negativo - riconoscendo come unica causale sottesa alla sua insorgenza quella di tipo economica, espressa sotto forma di capacità (o meno) dell'impresa di produrre redditi prospettici extracongrui; in base a siffatta impostazione, pertanto, la voce dovrebbe figurare rispettivamente fra le poste attive dello stato patrimoniale consolidato, ovvero fra quelle passive. Sul punto, G. Capodoglio, *L'iscrizione in bilancio dell'avviamento negativo*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale*, 3-4 1998. Il secondo, diversamente, conferisce la qualifica di pseudo avviamento alla sola grandezza che residua dopo aver provveduto a rettificare, ove possibile, il valore delle poste patrimoniali della partecipata; detto residuo andrà iscritto all'attivo (alla voce avviamento da consolidamento) e sottoposto ad ammortamento, ovvero al passivo dello stato patrimoniale consolidato, quale Riserva o Fondo da consolidamento

<sup>36</sup> In ordine alla possibile coesistenza delle due grandezze, si rinvia al Documento n. 17, par. 10.2. Sulla trattazione in parola, fra gli altri, M. Campra, *Contabilizzazione del cattivo affare e del badwill nelle fusioni*, in *Contabilità, Finanza e Controllo*, n. 10/2005, pag. 784 e ss.

<sup>37</sup> L'interpretazione fornita dalla prassi sembra esprimersi in senso positivo.

Conto economico, gradualmente, in base alla previsione delle perdite attese, oppure in un'unica soluzione, come plusvalenza, escludendo l'ipotesi dell'imputazione ad una quota ideale del netto.

Si potrebbe discutere, inoltre, sulla natura da attribuire alla Riserva di consolidamento, in occasione del buon affare concluso, ovvero in presenza di uno *pseudo-avviamento negativo*; l'interrogativo che si pone, in particolare, rinvia alla corretta natura da attribuire a tale posta contabile, cioè se considerarla di utili o di capitali<sup>38</sup>. In proposito, è stato osservato come, laddove la causale sottesa alla sua insorgenza si ravvisasse nelle condizioni particolarmente favorevoli (per la controllante) in sede di acquisizione delle partecipazioni, detta riserva “*non potrebbe assumere la veste di riserva di capitale, esulando la mera acquisizione di partecipazioni dal (...) novero di circostanze in grado di palesare contabilmente tale tipologia di riserva, ma plausibilmente nemmeno la configurazione di riserve di utili*”<sup>39</sup>.

Normalmente, le riserve propriamente definite, intese quali “*accantonamenti di utili netti destinati a fronteggiare eventi sfavorevoli futuri, dei quali, al tempo della costituzione non si ha alcuna specifica notizia e alcuna definita previsione*”<sup>40</sup>, sono a loro volta distinte in base all'origine formativa, in riserve di *utili*, se derivanti dal trattenimento di nuova ricchezza conseguita, ovvero di *capitali*, se originate da particolari operazioni. Alla luce dell'anzidetta classificazione teoretica sostenuta dalla dottrina classica economico-aziendale, ci si domanda in quali di queste categorie sia correttamente inquadrabile la Riserva di consolidamento, considerando la causale sottesa alla sua insorgenza.

Come precisato addietro, la possibilità di trattare quest'ultima alla stregua di una posta del netto è contemplata dal legislatore nazionale e dalla prassi, qualora essa sia il risultato della conclusione di un buon affare: dal punto di vista operativo, significa riconoscere che l'acquirente abbia conseguito un “risparmio” sul prezzo, equiparabile ad una sorta di plusvalenza da negoziazione, tuttavia non realizzata. Tale interpretazione farebbe propendere per l'esclusione dal novero delle riserve di capitali e per l'accostamento della voce in esame ad una riserva di utili; ma, ad una più attenta investigazione si osserva come una simile ipotesi incontri quel limite invalicabile connesso proprio con la *non* realizzabilità della voce, poiché per definizione, a livello contabile, le riserve di utili sono il frutto del trattenimento di ricchezza conseguita e non distribuita.

Quale allora la natura da riconoscere a tale Riserva di consolidamento? Tra l'altro, le riserve proprie sono poste in essere, a livello contabile, per assolvere a quella funzione di protezione del capitale sociale dal manifestarsi di perdite attese. Come riconoscere una simile funzione ad una voce che si manifesta ancora non realizzata?

---

<sup>38</sup> Sul punto, per tutti, P. Onida, *Il bilancio di esercizio delle imprese. Significato economico del bilancio*, Giuffrè, 1951.

<sup>39</sup> M. Celli, *Alcune considerazioni sul trattamento contabile delle differenze di consolidamento*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale*, n. 5-6/2006, pag. 344 e ss. L'Autore prosegue sostenendo che “*La riserva in questione potrebbe al limite configurarsi alla stregua di una riserva di rivalutazione (e quindi, più genericamente di capitale) solo nella misura in cui l'origine del residuo differenziale venisse identificato nella perdurante sottovalutazione del capitale di funzionamento della controllante (...)*”. Con riferimento alla natura del Fondo di consolidamento, invece, esso viene più genericamente ricondotto alla categoria delle riserve improprie. Per una rassegna circa la classificazione delle riserve nella dottrina economico-aziendale, E. Cavalieri, *Le riserve nell'economia dell'impresa*, Cedam, 1983

<sup>40</sup> D. Amodio, *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, 1970, pag. 813.

Con riguardo, invece, all'altra ipotesi residuale contabile suggerita dalla prassi (in base alla quale si prefigurerebbe un *avviamento negativo* in senso stretto) la soluzione di iscriverne un Fondo di consolidamento a fronte di perdite attese non è priva di talune perplessità. Invero, in linea generale, la rilevazione dei fondi, quali riserve di provvisione, viene riconosciuta in occasione di oneri in corso di formazione, per i quali alla chiusura dell'esercizio si presumono l'*an* e il *quantum* e si ha contezza della verifica - certa o probabile - dell'evento. Nel caso di specie, diversamente, il Fondo di consolidamento fa riferimento ai rischi generali dell'impresa e non già a quelli specifici per i quali sono istituiti i *fondi "in senso stretto"*.

La voce in parola non potrebbe neppure essere ricompresa in quella categoria residuale denominata, da una parte della dottrina, "*riserve improprie in senso stretto*"<sup>41</sup>, poiché derivanti da accantonamenti di utili netti, operati a fronte di rischi specifici, per i quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio non vi è alcun onere in corso di formazione. Nel caso del Fondo di consolidamento la fattispecie è tendenzialmente opposta: non già trattenimento di utili netti o lordi, purtuttavia fronteggiamento di rischi generici.

Alla luce degli interrogativi e dei dubbi che sono emersi, dal punto di vista applicativo la più recente dottrina ha concordato sull'interpretazione<sup>42</sup> che porta a considerare la predetta differenza residuale in maniera neutrale e, in quanto tale, da indicare in bilancio in una voce genericamente denominata "*eccedenza da...*" in relazione alla sua natura, ovvero positiva o negativa, da inserire tra le quote ideali del netto con diverso segno algebrico.

In questo modo, essa avrebbe una "*appostazione contabile puramente riconciliativa ed economicamente neutrale denominata genericamente riserva da consolidamento, ovvero svalutazione da consolidamento da portarsi in riduzione della preconstituita riserva (oppure, in assenza di quest'ultima, da iscriversi con segno negativo tra le parti ideali del netto)*".<sup>43</sup> Invero, la precisa individuazione delle cause generatrici delle differenze in parola (e correlativamente le operazioni che prefigurerebbero, nel caso di specie, valori residuali negativi in senso stretto ed ampio) non appare così agevole e manifesta tratti di forte soggettività. Molto spesso il concorso di svariate cause che originano tali grandezze non consente se non con forte arbitrio di individuare, ad esempio, quanta parte è effettivamente eretta ad avviamento negativo e/o a pseudo avviamento<sup>44</sup> e di definire così il trattamento contabile ritenuto più adeguato.

Nell'ambito di tali domande, probabilmente la questione troverà automatica risoluzione dall'evoluzione della realtà, almeno per le società quotate sui mercati regolamentati, poiché alla luce del processo di unificazione del linguaggio contabile, il solo comportamento ammesso è quello previsto dall'IFRS 3, il quale come precisato, con riguardo alla differenza residuale, ovvero quella che emerge dopo aver compiuto il *reassessment*, esclude tanto l'iscrizione di una posta del netto quanto quella di un Fondo di consolidamento e prevede la diretta imputazione a conto economico ma, giustamente, non tra i componenti straordinari. Un

---

<sup>41</sup> D. Amodeo, *op. cit.*, pag. 808 e ss.

<sup>42</sup> Fra gli altri, P. Onida, *La dimensione del capitale d'impresa: concentrazioni, trasformazioni, variazioni di capitale*, Giuffrè, 1951; P.E. Cassandro, *I gruppi aziendali*, Cacucci 1982.

<sup>43</sup> M. Celli, *op. cit.*, pag. 348.

<sup>44</sup> Così, in tal senso, una parte della dottrina, convenientemente e prudenzialmente, suggerisce di esporre l'avviamento positivo con segno meno tra le poste del netto, eventualmente a rettifica di una precedente riserva da consolidamento, se esistente. P. Onida, *op. cit.*, pag. 132.

simile trattamento si giustifica con il fatto che l'aspettativa delle perdite attese o dei minori utili già è riflessa sulla determinazione dei *fair value* delle poste patrimoniali.

Quanto disciplinato per le differenze che emergono in occasione del processo di consolidamento trova riscontro, con i dovuti adattamenti (formali e sostanziali) anche nelle cosiddette differenze di fusione<sup>45</sup>. Tralasciando la disamina teoretica dell'operazione in parola, come noto, queste ultime si determinano a seguito della compenetrazione dei patrimoni delle società che partecipano alla fusione; più precisamente, si distingue l'avanzo/disavanzo da "partecipazione", dall'avanzo/disavanzo da "concambio"<sup>46</sup>. Il primo scaturisce dalla comparazione tra il valore di carico della partecipazione posseduta e la corrispondente frazione del patrimonio netto contabile della partecipata, alla data di efficacia reale della fusione medesima; diversamente, il secondo emerge dal confronto tra la variazione in aumento del capitale sociale della società *post* fusione e l'ammontare del patrimonio netto contabile ricevuto<sup>47</sup>.

Circa il trattamento contabile, in particolare dell'avanzo, prima della riforma societaria sussisteva un vuoto normativo che è stato poi colmato mediante la formulazione dell'articolo 2504 bis c.c., IV comma, il quale recita che "*se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri*".

Dalla lettura della norma in questione, *in primis*, si evince come il codice civile non contenga alcuna separazione tra le due tipologie di avanzo, ovvero da annullamento e da concambio, prevedendo cumulativamente il medesimo trattamento contabile. Il dettato normativo non appare affatto condivisibile se si tiene conto della diversa motivazione economica sottesa all'insorgenza delle due differenze. In linea generale, solo con riferimento all'avanzo da annullamento è opportuno parlare di giustificazione economica, ciò in quanto la sua formazione può originarsi:

- a) da una non corretta valutazione dei componenti patrimoniali attivi e/o passivi, i quali si presentano sopravvalutati;
- b) dalla previsione di effettive perdite future attese;
- c) dalla conclusione di un buon affare.

Rispetto alle causali di cui sopra, in particolare la sub b) e sub c) consentono di assimilare l'avanzo da annullamento all'avviamento negativo *stricto sensu*<sup>48</sup>, ovvero allo pseudo avviamento negativo.

Diversamente, nell'ipotesi dell'avanzo da concambio, dottrina e prassi concordano nel ritenere tale voce tipicamente il risultato di un bilanciamento contabile, in virtù del concambio azionario (definito sulla base

---

<sup>45</sup> Attualmente si è in attesa dell'emanazione del documento OIC sull'operazione in parola.

<sup>46</sup> "*Se la incorporante possiede una quota, ma non la totalità, del capitale della incorporata, deve, naturalmente, sia eliminare dall'attivo la voce Partecipazioni che a questa si riferisce, sia aumentare il capitale sociale, facendo emergere nel proprio bilancio differenze da partecipazione e differenze da concambio*". L. Potito, *op. cit.*, pag. 100.

<sup>47</sup> Si parla, più precisamente di avanzo da partecipazione, se il costo della partecipazione è inferiore alla corrispondente quota del patrimonio netto contabile della società incorporata, alla data di efficacia reale della fusione; diversamente, di avanzo da concambio qualora la variazione in aumento del capitale sociale sia inferiore alla quota di patrimonio netto contabile trasferita. In proposito, Fondazione Aristeia, *Le operazioni straordinarie*, Giuffrè, 2004.

<sup>48</sup> Onesti osserva che "*il minor costo della partecipazione può trovare giustificazione alla luce di perdite attese o mancate congrue remunerazioni prospettiche della partecipazione; in questo caso l'avanzo di fusione configura un vero e proprio badwill e dovrebbe pertanto trovare allocazione in un fondo per rischi e perdite futuri del passivo*". T. Onesti, *Alcune considerazioni sul trattamento contabile delle differenze di annullamento nella fusione per incorporazione*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 6/2003, pag. 1283.

dei valori economici) operato in sede di aumento del capitale sociale dell'incorporante. Ne consegue quindi l'impossibilità di estendere, per applicazione analogica, la qualifica di avviamento negativo anche per tale tipologia di avanzo.

Sotto il profilo contabile, tuttavia, il legislatore nazionale ha previsto, per entrambe le differenze, il medesimo trattamento, nonostante la loro diversa origine; invece, considerando l'avanzo da annullamento (in quanto in linea generale espressivo, indirettamente, del *badwill*) occorre precisare che:

- a. se il minor costo della partecipazione discende da attività e/o passività della partecipata sopravvalutate e/o sottostimate, occorre rettificare il valore delle stesse al fine di adeguarle al disposto dell'articolo 2426 c.c.;
- b. se dopo tale rettifica residua ancora la differenza, e il minor costo si giustifica alla luce di perdite future attese della partecipata, l'avanzo di fusione dovrebbe essere contabilizzato in un fondo del passivo sotto la dicitura "*Fondo per rischi e perdite futuri*";
- c. se il minor valore si riferisce alla conclusione di un buon affare portato a termine dall'incorporante, la differenza andrebbe trattata, nel primo bilancio post-fusione, similmente ad un ricavo differito ("*deferred income*") da girare gradualmente al conto economico man mano che si attui l'ammortamento dei beni iscritti nell'attivo<sup>49</sup>.

Sulla qualifica e sulla natura delle predette voci, valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento alle differenze di consolidamento.

Un cenno a parte va fatto con riguardo alle differenze che sorgono in occasione della fusione inversa, caratterizzata da fatto che è la controllata ad incorporare la controllante<sup>50</sup>. Tralasciando la disamina dell'operazione in parola, sotto il profilo contabile, la società che riceve il patrimonio si ritroverà, fra gli elementi patrimoniali attivi, l'entità della partecipazione al proprio capitale sociale, ovvero, a fusione avvenuta, le "azioni proprie". Segnatamente, la fusione inversa di norma postula un raffronto tra la variazione in aumento del capitale sociale deliberato dalla incorporante e la percentuale di patrimonio netto contabile trasferito: è evidente che dai due termini di raffronto possono emergere delle differenze da fusione. Più specificamente, qualora l'entità in aumento del capitale sociale sia superiore all'ammontare del patrimonio contabile incorporato, l'eccedenza si qualifica quale *avanzo da fusione*; al contempo, fra gli elementi patrimoniali attivi ricevuti, la incorporante annovererà anche propri titoli azionari (corrispondenti alla partecipazione detenuta dalla incorporata, prima della fusione). Successivamente, i titoli in esame saranno normalmente oggetto di annullamento<sup>51</sup>, procedendo alla riduzione del capitale sociale per un ammontare pari al valore nominale delle predette azioni proprie. Poiché, però, il valore al quale esse

---

<sup>49</sup> Con riguardo all'avanzo da concambio, invece, normalmente esso viene trattato quale riserva di capitale (Riserva sovrapprezzo azioni da concambio) essendo una posta espressiva di un "bilanciamento contabile". Tale eccedenza, come precisato, deriva dal maggior valore attribuito in sede di cambio alle azioni di una società in confronto ad una o più altre.

<sup>50</sup> Sulla fusione inversa, fra gli altri, L. Potito, *Fusione inversa*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale, gennaio-febbraio 2003.

<sup>51</sup> Le azioni in parola potrebbero anche essere oggetto di alienazione.

risultano iscritte è, di regola, superiore al corrispondente nominale, l'annullamento delle stesse, per l'importo relativo all'eccedenza, determinerà la contestuale riduzione delle riserve, se esistenti e capienti; laddove tale capienza non risultasse, per la differenza si provvederà a rilevare una perdita.

Sul punto, tuttavia, è stato osservato come questo comportamento contabile non sia pienamente condivisibile, poiché nell'ipotesi in cui dalla fusione inversa emerga un avanzo, quest'ultimo, più correttamente, dovrebbe essere utilizzato per fronteggiare la parte non coperta dalle riserve, evitando in questo modo di rilevare una perdita<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Sulla natura della perdita, L. Potito, *op. cit.*, pag. 22.





---

**FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti**

Via Poli, 29 – Roma 00187

Tel. 06/69018323 - Fax 06/69923403 - [www.aristeia.it](http://www.aristeia.it)